



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore Risorse Immobiliari
Dott.ssa D. Rimedio

E p.c.

Al Sig. Segretario Generale
Dott. A. Le Donne

Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. R. D'Agostino

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Affidamento concessioni pubbliche in scadenza. *Tar Lombardia, sez. IV Milano, sentenza n.2106/2019.*

Con la sentenza in commento, i giudici amministrativi ribadiscono il principio generale secondo il quale nelle concessioni di beni e servizi il cosiddetto diritto di insistenza del concessionario uscente è limitato al diritto di prelazione, e non al rinnovo.

La scelta del concessionario di un bene pubblico di rilevanza economica, secondo principi di diretta derivazione comunitaria, deve avvenire attraverso procedure concorsuali aperte al mercato ⁽¹⁾, ammettendo un "diritto di prelazione" in capo al precedente gestore in relazione alla rilevanza pubblica dell'attività svolta: pertanto non sussiste in capo al titolare di una concessione alcun diritto al rinnovo della stessa alla scadenza, con conseguente necessità per il concedente di indizione di una pubblica gara dopo la scadenza stessa, ai fini della scelta del concessionario, (che può peraltro essere anche quello uscente).

Infatti, l'orientamento dottrinario prevalente, accolto anche in giurisprudenza, è che il diritto di insistenza si applica solo a parità di condizioni con gli altri privati che aspirano alla concessione.

Pertanto, il concessionario ha la facoltà di chiedere il rinnovo, ma laddove non sussistano specifiche situazioni sottoposte ad una disciplina *ad hoc* derogatoria, per prevalenti esigenze pubblicistiche, dei principi comunitari che impongono il confronto competitivo, la sua posizione non prevale su quella degli altri operatori del mercato.

Del resto, lo stesso concessionario uscente potrà partecipare alla nuova gara indetta dall'amministrazione per l'assegnazione del bene una volta maturata la scadenza della concessione di cui è titolare, o, comunque, una volta cessato il rapporto concessorio.

⁽¹⁾ Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588; della medesima sez. IV del T.A.R. Milano, 28 gennaio 2016, n. 187, *idem* sentenza n. 1233/2016, n. 1112/2018 e n. 275/2019.

Infine, appare cogente l'inserimento nel bando di gara, in caso di aggiudicazione, della clausola di regolarità tributaria, *“secondo cui l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dell'insussistenza di pendenze economiche con il Comune, salvo il caso che le stesse siano già state definite in un piano di rateizzazione approvato ed opportunamente garantito”*.

Pertanto, si invita la Dirigente in indirizzo ad improntare ogni iniziativa volta alla concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio comunale ai richiamati principi della giurisprudenza contabile e alle prescrizioni regolamentari vigenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione e sempre previa valutazione della convenienza economica.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005